

MATERIALI

SOCIETÀ ESERCENTE L'ATTIVITÀ DI RACCOMANDAZIONE MARITTIMA E OBBLIGO DI ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEI RACCOMANDATARI (*)

SOMMARIO: 1. Il quesito. – 2. I termini del problema. – 3. Proposizioni ricostruttive. – 4. Conclusioni.

1. Il quesito – Sono stato richiesto di esprimere un parere sintetico, anzi ridotto all'essenziale, in ordine al quesito che riassumo nei seguenti termini:

Se possa esercitare l'attività di raccomandazione marittima una società della quale risulta iscritto nell'elenco dei raccomandatari, di cui all'art. 6 della l. 135/1977, un componente del consiglio di amministrazione diverso dal presidente (avente la rappresentanza legale) e dall'amministratore delegato (avente i poteri gestori).

Esaminata la normativa vigente, considerata la prassi di cui ho avuto segnalazione e tenuto sommariamente conto della dottrina, posso rispondere nei termini che seguono.

2. I termini del problema – Nell'elenco dei raccomandatari marittimi devono essere iscritti, oltre ai titolari di impresa individuale, «gli amministratori delle società che hanno per oggetto della loro attività la raccomandazione di navi», nonché i relativi institori (art. 1, comma 3, l. 4 aprile 1977 n. 135).

(*) Parere sintetico reso pro veritate da Alfredo Antonini e pubblicato previa autorizzazione del soggetto a richiesta del quale è stato emesso.

Inoltre, nei casi suddetti – in cui il raccomandatario marittimo è legale rappresentante, amministratore o institore di una società – nell'elenco deve essere indicato il nome della società oltre al suo (art. 6, comma 3, l. cit., testualmente riferito anche all'impresa, oltre che alla società).

Nei *vademecum* predisposti da varie camere di commercio, che ho potuto esaminare, ho verificato le seguenti previsioni:

- per le società, sia di persone che di capitali, è sufficiente l'iscrizione di un amministratore;
- in tale caso, dalla visura camerale devono risultare il potere conferito all'amministratore e il numero di iscrizioni nell'elenco;
- per la validità della procura institoria (ma questo aspetto, che correttamente deve essere riferito all'efficacia e non alla validità della procedura, non riguarda il quesito postomi), colui che la rilascia deve risultare iscritto nell'elenco dei raccomandatari.

Il dato normativo testuale e le sopra riportate indicazioni dei *vademecum* indurrebbero a ritenere sufficiente che il soggetto iscritto nell'elenco faccia parte del consiglio di amministrazione della società, anche se privo della legale rappresentanza della stessa e di deleghe operative.

È da considerare, peraltro, l'indicazione dei suddetti *vademecum* secondo cui dalla visura camerale deve risultare il potere conferito all'amministratore avente la qualità di raccomandatario; in difetto di ulteriore specificazione, da tale indicazione si potrebbe desumere l'insufficienza della mera qualità di componenti dell'organo di amministrazione nel soggetto iscritto quale raccomandatario, se non legata al conferimento di specifici poteri.

L'interpretazione sistematica, anche con riferimento ad altre ipotesi (fra tutte, la società fra professionisti e quella fra avvocati), è tuttavia nel senso che l'esercizio in forma societaria richiede la qualifica professionale quanto meno nel legale rappresentante o nell'amministratore delegato.

In tal senso, si può considerare Cass. 8 febbraio 1992 n.

1430, secondo la quale «l'attività del raccomandatario marittimo, nella disciplina della legge 4 aprile 1977 n. 135, può essere svolta anche da persone giuridiche, di modo che la riferibilità ad una società di capitali, in qualità di raccomandataria, degli atti posti in essere dal suo amministratore od instutore non trova ostacolo nella circostanza che l'iscrizione, nell'apposito albo dei raccomandatari, riguardi la persona fisica di detto amministratore o instutore, purché l'iscrizione stessa evidenzi la sua veste di rappresentante di quella società».

Si può certamente escludere l'esigenza che tutti i componenti dell'organo amministrativo siano iscritti nell'elenco dei raccomandatari marittimi.

I termini del problema si sintetizzano, pertanto, così: se il soggetto iscritto nell'elenco suindicato debba essere il legale rappresentante della società che intenda esercitare attività di raccomandazione di navi (presidente o amministratore delegato); se sia sufficiente che tale soggetto sia presente nell'organo amministrativo della società, quale componente dello stesso; se il soggetto in questione, pur non dovendo rivestire la carica apicale nell'organo amministrativo della società, debba essere titolare di poteri specifici.

3. *Proposizioni ricostruttive* – Ritengo di potermi esprimere nel senso dell'insufficienza, ai fini voluti, della sola presenza nel consiglio di amministrazione di una società, che intenda esercitare attività di raccomandazione marittima, di un soggetto iscritto nell'elenco dei raccomandatari, se privo di poteri.

Infatti, la qualifica professionale ridonderebbe in tal caso a formalità mera, priva di valore sostanziale, in contrasto con la *ratio* della disposizione normativa che pone il requisito in questione, la quale può avere un significato solo con la valorizzazione, nell'ambito dell'organo amministrativo, del soggetto munito della qualifica.

Ossia: alla qualifica – e, quindi, al soggetto che la possiede – deve essere attribuito un ruolo nell'organo ammini-

strativo della società, avente rilevanza esterna rispetto allo stesso e ulteriore rispetto al mero compito di agire individualmente informato e collegialmente nelle delibere consiliari, proprio di ogni componente dell'organo stesso.

Ritengo, peraltro, che le suddette considerazioni non debbano condurre ad abbracciare la più rigorosa tesi per la quale il soggetto iscritto nell'elenco dei raccomandatari debba essere presidente o amministratore delegato della società esercente l'attività di raccomandazione.

Infatti, valorizzandosi il dato normativo testuale e la prassi desumibile dai *vademecum* sopra citati, oltre alla *ratio* della disposizione legislativa, si può ritenere corretta un'interpretazione intermedia, nel senso della sufficienza ai fini in questione dell'attribuzione, all'amministratore iscritto nell'elenco, dei poteri relativi all'esercizio della raccomandazione marittima, nonché, preferibilmente e ad essi ricollegato, quello di rappresentanza della società per le attività compiute nell'esercizio degli stessi; attribuzione di poteri, che consente di prescindere dalla presenza di un presidente o di un amministratore delegato iscritti nell'elenco.

Un'indicazione in questo senso si ricava, fra l'altro, dal recente provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 352534 del 9 dicembre 2021, che ha ricompreso i raccomandatari marittimi fra i soggetti incaricati della trasmissione telematica sia della dichiarazione di utilizzo dei servizi di locazione anche finanziaria, noleggio e simili non a breve termine, nel territorio della UE, di imbarcazioni da diporto ai fini della territorialità ai sensi dell'art. 7-*sexies* del D.P.R. n. 633/72 (legge IVA), che della dichiarazione di navigazione in alto mare, ai fini della non imponibilità, ai sensi dell'art. 8-*bis* dello stesso D.P.R. Difatti, il provvedimento suddetto abilita alla trasmissione telematica delle suddette dichiarazioni i soggetti iscritti negli elenchi dei raccomandatari marittimi di cui all'art. 6 della legge 4 aprile 1977, n. 135, nonché le società nelle quali operi, in qualità di amministratore unico o di membro del consiglio di amministrazione con specifica delega alla raccomandazione marittima o istitutore, alme-

no un soggetto iscritto nei citati elenchi dei raccomandatari marittimi.

Tale disposizione valorizza, inequivocabilmente, il componente del consiglio di amministrazione, diverso dall'amministratore delegato, purché specificamente delegato alla raccomandazione marittima.

In dottrina, l'autore che ha maggiormente studiato la figura del raccomandatario marittimo si è espresso nel senso che «l'ordinamento giuridico riconosce l'esercizio dell'attività disciplinata da parte di un'impresa, ancorché in veste di società, avente o meno personalità giuridica, allorché di essa fa parte, organicamente integrante, un soggetto abilitato» (G. RIGHETTI, *Trattato di diritto marittimo*, I, 2, Milano, 1987, p. 1853): egli si limita a richiedere la presenza organica, ossia nel consiglio di amministrazione, del soggetto iscritto, senza richiedere l'attribuzione ad esso della rappresentanza o di deleghe gestionali.

Un argomento rilevante nel senso appena indicato può desumersi dalla disciplina dei mediatori (o agenti per gli affari di mediazione), di cui alla l. 3 febbraio 1989 n. 39 e al regolamento di esecuzione adottato con d.m. 21 dicembre 1990 n. 452: l'iscrizione nell'elenco degli agenti per gli affari in mediazione (ora abrogato, fermo restando il requisito del possesso dei titoli professionali ai fini dell'avvio della relativa attività tramite SCIA) è riservata ai mediatori persone fisiche, i quali potevano esercitare l'attività in proprio, oppure «per conto di imprese organizzate, anche in forma societaria» (art. 3, comma 5, l. cit.). Il regolamento esplicitamente prevede che, nel caso in cui l'attività di mediazione è esercitata da una società, i requisiti professionali devono essere posseduti dal legale rappresentante della stessa, «ovvero da colui che è preposto dalla società a tale ramo d'attività» (art. 11, comma 1, d.m. cit.).

4. *Conclusioni* – Pertanto, in sintesi, la risposta al quesito che mi è stato posto è la seguente:

Ritengo che possa esercitare l'attività di raccomandazione marittima una società nel cui consiglio di amministrazione siede un componente, iscritto nell'elenco dell'art. 6 della l. 135/1977, cui siano conferiti i poteri gestori inerenti l'attività di raccomandazione.

QUOTAZIONI DEL DSP, DEL FRANCO POINCARÉ E DEL FRANCO GERMINAL

Si ritiene utile pubblicare le quotazioni ai primi di ogni mese, in euro (arrotondate al centesimo), del diritto speciale di prelievo (DSP), del franco Poincaré e del franco Germinal, al fine di fornire un riferimento concreto ai limiti risarcitori previsti nelle convenzioni internazionali. Per la valutazione del franco Poincaré e del franco Germinal ci si è basati sul prezzo dell'oro al mercato libero, conformemente all'orientamento prevalente della nostra giurisprudenza.

Valuta	1 settembre 2022	3 ottobre	1 novembre	1 dicembre
DSP	1,30	1,31	1,29	1,26
Franco Poincaré	3,22	3,23	3,14	3,25
Franco Germinal	15,86	15,91	15,47	15,99

Nota esplicitiva per il calcolo del valore in euro del franco Poincaré e del franco Germinal.

Parametri di riferimento:

A = 1 oncia troy = 31,1035 grammi

$$B = \frac{\text{US \$}}{\text{oncia troy domanda a Londra}}$$

$$C = \frac{\text{US \$}}{\text{oncia troy offerta a Londra}}$$

$$F = \text{prezzo dell'oro in } \frac{\text{US \$}}{\text{oncia troy}} = \frac{(B + C)}{2}$$

G = contenuto in oro di 1 franco Poincaré = 0,05895 grammi

H = contenuto in oro di 1 franco Germinal = 0,2903226 grammi

$M = \frac{\text{euro}}{\text{US \$}}$ (rilevazione Banca centrale europea)

In base ai quali:

valore in euro di 1 franco Poincaré = $\frac{FGM}{A}$

valore in euro di 1 franco Germinal = $\frac{FHM}{A}$